



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il ricorso ex artt. 18, 19, 20 D.Lgs. 14/2019 proposto in data 01.12.2022 da (p. iva) ove viene richiesto: “CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale di voler, previa fissazione dell’udienza, adottare le misure protettive descritte in narrativa per un tempo di 120 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, e in particolare di voler: a. disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; b. disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa; c. disporre il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere, anche di appalto pubblico, in quanto funzionali alla continuità; d. prevedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione gli articoli 2482-bis, co. 4, 5 e 6, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile; e. disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento; f. disporre, ex art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui al paragrafo 3 dell’art. 19 CCII, venga notificato ai primi dieci creditori (in via decrescente secondo l’importo del credito art. 19, co. 2, lett. c) CCII, nonché agli altri nonché per tutti gli altri mediante pubblicazione sul registro imprese e sul portale della presente procedura <https://composizionenegoziata.camcom.it>; g. ordinare, ai 2 sensi dell’art. 210 c.p.c., a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, di rilasciare la già richiesta certificazione dei debiti contributivi e tributari”;

visto il provvedimento del Giudice in data 19.12.2022 che ha disposto: “A) Dispone il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore. B) Dispone il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività d’impresa. C) Fissa l’udienza del 18.01.2023 ore 12:00 per la discussione del ricorso [...]”;

vista l’istanza in data 17.01.2023 di ove viene richiesto “all’Ill.mo Tribunale di voler assumere i provvedimenti cautelari più opportuni per consentire l’ordinaria prosecuzione dell’attività di impresa di e, in particolare (i) dare atto che nulla osta, per , a dare regolare prosecuzione al rapporto in essere con , provvedendo anche al pagamento dei crediti da quest’ultima vantati; (ii) inibire all’Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate e Riscossione, all’INPS e all’INAIL l’intervento sostitutivo

di cui all'art. 72-bis D.P.R. 602/1973, a valle della comunicazione ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973; iii) dare atto che nulla osta alla partecipazione da parte di a gare di appalto, siano esse pubbliche o private”;

vista l'udienza in data 18.01.2023 ove sono comparsi l'esperto dott.ssa Sonia Cappetta che ha richiamato la propria relazione del 17.01.2023, ed che ha richiesto quale misura cautelare anche il nulla osta al rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva) od altra certificazione equipollente in punto di regolarità fiscale a seguito dell'interrogazione telematica ex art. 48bis DPR 602/1973, ed ha insistito nel ricorso, ed il Giudice si è riservato; 3 visto il provvedimento del 26.01.2023 che ha disposto: “A) Fissa l'udienza del 15.02.2023 ore 10:45 per la discussione del ricorso dell'01.12.2022, la conferma/revoca/modifica delle misure protettive già concesse con il provvedimento del 19.12.2022, e la concessione/rigetto delle misure cautelari richieste con il ricorso dell'01.12.2022 e l'istanza del 17.01.2023 [...]”;

vista l'udienza in data 15.02.2023 ove sono comparsi l'esperto dott.ssa Sonia Cappetta che ha richiamato la propria relazione del 17.01.2023, ed che, da un lato, ha richiamato la nota di deposito in data 14.02.2023 dalla quale emerge che la società ha ottenuto il rilascio di regolari Durc (documento unico di regolarità contributiva) e Durf (certificazione della regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell'ambito di appalti), dall'altro lato, ha insistito in tutte le proprie richieste ed ha altresì richiamato l'art. 16 co. 5 D.Lgs. 14/2019 richiedendo al Giudice di pronunciarsi espressamente sul diritto di di mantenere regolarmente i rapporti bancari così come concessi, ed il Giudice si è riservato;

rilevata la regolarità dell'insaturazione del contraddittorio nei confronti dei creditori e degli interessati (vedasi note di deposito di nelle date 17.01.2023 e 14.02.2023);

rilevato che ha documentato l'adempimento dell'onere procedurale di cui all'art. 19 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019, ovvero la pubblicazione sul registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento a seguito di richiesta della medesima in data 30.11.2022 (vedasi nota di deposito del 18.01.2023);

rilevato che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019 “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione 4 dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”;

rilevato che a norma dell'art. 20 co. 1 D.Lgs. 14/2019 “Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice

civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione" (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 20 co. 2 D.Lgs. 14/2019, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento viene meno all'atto della pubblicazione sul registro delle imprese della notizia che non sono vigenti misure protettive a favore dell'impresa);

rilevato che, in ragione della relazione dell'esperto in data 17.01.2023 ove viene evidenziato che ha avviato una procedura di risanamento della propria esposizione debitoria (destinata verosimilmente a culminare nella presentazione di piano di concordato preventivo in continuità aziendale) rispetto alla quale appaiono funzionali le misure cautelari e protettive richieste, questo Giudice deve disporre, per la durata di 120 giorni, il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore nonché il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi compresa la procedura ex art. 72bis DPR 602/1973) o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali lo stesso esercita l'attività di impresa;

rilevato che la richiesta disporre il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere, anche di appalto pubblico, in quanto funzionali alla continuità, non può essere accolta in quanto generica, fermo restando il disposto dell'art. 18 co. 5 D.Lgs. 14/2019 ("I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 (ovvero la pubblicazione sul registro delle imprese della richiesta di applicazione di misure protettive). I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste");

rilevato che il Giudice non deve pronunciarsi sulla richiesta di ordinare ex art. 210 cpc ad Inail, Inps, ed Agenzia delle Entrate, di rilasciare la certificazione dei debiti contributivi e tributari, poiché all'udienza del 15.02.2023 ha comunicato che la società ha ottenuto il rilascio di regolari Durc e Durf;

rilevata l'inapplicabilità dell'art. 48bis co. 1 primo periodo DPR 633/1972 ("A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle 6 somme iscritte a ruolo"), trattandosi di norma funzionale alla riscossione coattiva dei crediti erariali invece preclusa in forza della misura protettiva disposta da questo Giudice inerente il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi compresa la procedura ex

art. 72bis DPR 602/1973) , conseguendone che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare senza dilazione i pagamenti dei loro debiti nei confronti di

rilevato che la mera proposizione di procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce motivo ostativo alla partecipazione da parte di a gare di appalto, siano esse pubbliche o private, trattandosi di atto che non rientra tra quelli che devono essere autorizzati dal Tribunale ex art. 22 D.Lgs. 14/2019;

rilevato che a norma dell'art. 16 co. 5 D.Lgs. 14/2019 "Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta", conseguendone che la mera proposizione di procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce motivo ostativo alla prosecuzione ordinaria dei rapporti bancari;

P.Q.M.

A) Dichiara che a norma dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019 fino alla conclusione delle trattative ex art. 23 D.Lgs. 14/2019 o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata ex art. 17 co. 7 ed 8 D.Lgs. 14/2019, la sentenza di apertura della liquidazione rilevato che a norma dell'art. 16 co. 5 D.Lgs. 14/2019 "Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta", conseguendone che la mera proposizione di procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce motivo ostativo alla prosecuzione ordinaria dei rapporti bancari; giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Giudice disponga la revoca delle misure protettive ex art. 19 co. 6 D.Lgs. 14/2019.

B) Dichiara che a norma dell'art. 20 co. 1 e 2 D.Lgs. 14/2019, sino all'atto della pubblicazione sul registro delle imprese della notizia che non sono vigenti misure protettive a favore dell'impresa, non si applicano nei confronti di gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

C) Dispone, per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di pronuncia del presente provvedimento, il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore nonché il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi compresa la procedura ex art. 72bis DPR 633/1972) o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali lo stesso esercita l'attività di impresa.

D) Dichiaro che a norma dell'art. 18 co. 5 D.Lgs. 14/2019 i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

E) Dichiaro non luogo a provvedere sulla richiesta di ordinare ex art. 210 cpc ad Inail, Inps, ed Agenzia delle Entrate, di rilasciare la certificazione dei debiti contributivi e tributari.

F) Dichiaro l'inapplicabilità dell'art. 48bis DPR 633/1972 per la durata della sospensione delle procedure esecutive già disposta al punto C), conseguendone che per la durata del medesimo periodo (120 giorni decorrenti dalla pronuncia del presente provvedimento) le 8 amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare senza dilazione i pagamenti dei loro debiti nei confronti di

G) Dichiaro che la mera proposizione di procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce motivo ostativo alla partecipazione da parte dia gare di appalto, siano esse pubbliche o private.

H) Dichiaro che a norma dell'art. 16 co. 5 D.Lgs. 14/2019 la mera proposizione di procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce motivo ostativo alla prosecuzione ordinaria dei rapporti bancari.

I) Rigetto tutte le altre richieste.

L) Dispone che la cancelleria a norma dell'art. 55 co. 3 terzo periodo D.Lgs. 14/2019 comunichi il presente provvedimento al registro delle imprese affinché venga eseguita la sua trascrizione.

M) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all'esperto (dott.ssa Sonia Cappetta) ed ai procuratori costituiti di (avv.ti Massimiliano Ratti e Noemi Graceffo).

La Spezia, 23.02.2023

Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli